



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

## **Accise sull'Energia elettrica – Dichiarazione annuale e altri adempimenti**

Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia  
Ufficio delle Dogane di Udine  
Ing. Maurizio Valent

# Oggetto della presentazione

La presentazione si articolerà nei seguenti punti:

- sintetica illustrazione del quadro normativo relativo all'imposizione sull'energia elettrica, con riferimento anche al contiguo settore dei prodotti energetici;
- riepilogo degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori;
- dichiarazione annuale di consumo per l'energia elettrica per l'anno 2013;
- presentazione del dott. Letterio Currò riguardante il software per la compilazione della dichiarazione e le modalità per il suo invio in forma telematica

# LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO

- **DIRETTIVA N. 92/12/CEE DEL 25/2/2002**

regime generale delle accise, detenzione, circolazione, controlli sui prodotti soggetti ad accisa;

- **DIRETTIVA N. 2003/96/CE DEL 27/10/2003**

ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità; sostituisce la 92/81/CE

- **(DIRETTIVA 2004/8/CE DEL 11/02/2008)**

promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (non contiene direttive esplicite sulla fiscalità);

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# LA PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

**DECRETO LEGISLATIVO 26.10.1995, n. 504**

**Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali - Titolo II: **Articoli dal 52 al 60****

Come modificato da:

- **DECRETO LEGISLATIVO 02.02.2007, n. 26** (in vigore dal 01.06.07) recepimento della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;
- **DECRETO LEGISLATIVO 29.03.2010, n. 48** (in vigore dal 01.04.10) recepimento della direttiva 2008/118/CE;
- **DECRETO LEGGE 03.03.2012, n. 16** Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Energia Elettrica – Art. 52

Comma 1

Momento impositivo

Comma 2

Usi “non sottoposti”  
(fuori campo)

Comma 3

Usi esenti

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Art. 52, comma 1 del T.U.A.

*“L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.”*

Allegato I

Aliquote per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

Per consumi fino a 1.200.000 kWh

0	÷	200.000	kWh	0,0125 €/kWh
---	---	---------	-----	--------------

200.001	÷	1.200.000	kWh	0,0075 €/kWh (*)
---------	---	-----------	-----	------------------


Per consumi fino a 1.200.000 kWh

0	÷	200.000	kWh	0,0125 €/kWh
---	---	---------	-----	--------------

200.001	÷	∞	kWh	4.800.000 € forfetari
---------	---	---	-----	-----------------------

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# REGIMI AGEVOLATI NEL T.U.A



\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# REGIMI AGEVOLATI NEL T.U.A. – ESENZIONI E RIDUZIONI (limitatamente ai prodotti energetici e l'elettricità)

- Esenzioni (totali) in funzione del destinatario:
  - Art. 17 – esenzione da accisa per determinati destinatari (Art. 23 Direttiva 92/12/CE):
- Esenzioni o riduzioni d'imposta in funzione dell'utilizzo:
  - Art. 24 – nel settore dei prodotti energetici (Artt. 5, 8, 14, 15 della Direttiva 2003/96/CE);
  - Art. 52, comma 3 – per l'elettricità (Art. 14 della Direttiva 2003/96/CE)

# REGIMI AGEVOLATI NEL T.U.A. – FUORI CAMPO) (limitatamente ai prodotti energetici e l'elettricità)

## Esclusione dal campo di applicazione dell'accisa

Art. 2, comma 4, lettera b della Direttiva 2003/96/CE

La presente direttiva non si applica:

a) alla tassazione del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402; (legna e carbone di legna)

b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:

- prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,
- usi combinati dei prodotti energetici. Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato.
- Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici.
- Elettricità, se incide per oltre il 50 % sul costo di un prodotto. (...)
- Processi mineralogici. Per «processi mineralogici» s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (2). L'articolo 20 si applica tuttavia ai suddetti prodotti energetici.

**Art. 21, comma 13 prodotti energetici** (le disposizioni di cui ai co. 2,3,4,5 non si applicano....)

**Art. 26, comma 6 gas naturale** (non sono sottoposte le miscele gassose ....)

**Art. 52, comma 2 energia elettrica** (non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica...)

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Art. 21 del T.U.A.

L' Art. 14, comma 1, lettera a) della Direttiva 2003/96/CE esenta, fra gli altri dalla tassazione:

*“i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull'elettricità stabilito all'articolo 10;”*

Di tale facoltà si è avvalso lo stato italiano con il comma 9 del T.U.A.

## **Comma 9**

*“I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.”*

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Art. 24 del T.U.A. Impieghi agevolati

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i **prodotti energetici** destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.

Il punto 11 della tab. A definisce il regime relativo ai prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# La Tabella A allegata al T.U.A.

“Il punto **11** della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (1)”

*“Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica”*  
è anch’esso stato oggetto nel corso del 2011 di alcune rivisitazioni e precisazioni in merito agli impianti di *“produzione combinata di energia elettrica e calore”*.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# La Tabella A allegata al T.U.A.

Il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (2)

La Direttiva 2004/8/CE definisce come “*Cogenerazione ad alto rendimento*” :

- la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione che fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato “...”, pari almeno al 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore;
- la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# La Tabella A allegata al T.U.A.

“Il punto 11 della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (3)”

Il quantitativo di combustibile cui spettava il riconoscimento dell'aliquota ridotta era pacificamente calcolato nella stessa misura di quello per la sola produzione di energia elettrica.

Il consumo non rientrante in quella quota, era (ed è) assoggettato all'aliquota per uso riscaldamento (per uso industriale nel caso del gas naturale, a certe condizioni; vedi slide successiva).

La nota 75649 del 2001 ha introdotto il concetto che, invece, il prodotto andasse tassato in proporzione all'energia utile risultante per i due usi.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# La Tabella A allegata al T.U.A.

## “Il punto 11 della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (4)”

Facendo riferimento alla simbologia della direttiva, invece che a quella della nota, la 75649/2012 avrebbe comportato le seguenti modalità di tassazione:

**Quota di combustibile impiegato per la generazione di elettricità (aliquota ridotta di cui al Punto 11, Tabella A)**

$$A = \text{CHP } E_{\eta} / (\text{CHP } H_{\eta} + \text{CHP } E_{\eta}) \times 100 \%$$

**Quota di combustibile impiegato per la generazione di calore (aliquota riscaldamento o industriale per il gas naturale alle condizioni dell'Art. 26, comma 3)**

$$B = \text{CHP } H_{\eta} / (\text{CHP } H_{\eta} + \text{CHP } E_{\eta}) \times 100 \% \quad A + B = 100 \%$$

L'adozione effettiva di tale modalità avrebbe comportato un aumento notevolissimo del livello della tassazione.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# La Tabella A allegata al T.U.A.

## “Il punto 11 della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (5)”

L'art. 3 bis del D.L. 16/2012, come modificato dalla Legge 44/2012, ha temporaneamente ripristinato per tutto il 2012, il criterio precedente con una riduzione dei parametri del 12%, ma preannunciando una nuova regolamentazione che tenga conto delle caratteristiche degli impianti e del loro rendimento. Gli effetti della disposizione sono stati prorogati a tutto il 2014.

# La Tabella A allegata al T.U.A. appendice sulla “cogenerazione”

- **Art. 26 comma 3.** Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, (...), nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lett. *b) del comma 2 dell’art. 11 della L. 9 gennaio 1991, n. 10*, anche se riforniscono utenze civili.
- **Art.11, comma 2, lett. b):** “potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad L 10/1991 almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.”

# Energia Elettrica – Art. 52, Co. 3

## **E' esente dall'accisa l'energia elettrica:**

- a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (nozione di autoproduzione definitivamente chiarita con nota prot. 130439 del 13.12.2013);
- c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

# Energia Elettrica – Art. 52, Co. 3

## **E' esente dall'accisa l'energia elettrica**

- d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh;
- f) utilizzata in **opifici industriali** aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. **(soppressa dall'art. 3 bis, dal D.L. 16 come modificato dalla L 44/2012).**

# Energia Elettrica – Art. 52, Co. 3

L'art. 3 bis, comma 3, lett. a) del D.L. 16 convertito con Legge 44/2012 ha abrogato l'esenzione di cui alla lettera f)


Alla lettera b) dello stesso articolo, viene però introdotta una nuova articolazione delle aliquote per l'E.E. per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, che ha come valori significativi i vecchi 200.000 kWh (che rilevava per la soppressa addizionale) e 1.200.000 kWh.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Energia Elettrica

Locali e luoghi diversi dalle abitazioni: vecchie e nuove aliquote

Accisa complessivamente dovuta in funzione del consumo (mese):



\* " il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti".

# Energia Elettrica

Locali e luoghi diversi dalle abitazioni: vecchie e nuove aliquote

Comma 4 dell'art. 3 bis Legge 44/2012:

*“Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.”*

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Energia Elettrica - Art. 52, comma 3 del T.U.A.

Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

- a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
- b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
- c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

## Energia Elettrica - Art. 52, comma 3 del T.U.A.

- d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
- e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi **elettrolitici** e **metallurgici**;
- f) impiegata nei processi **mineralogici**;
- g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

# Energia Elettrica – Art. 53 comma 1

## Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica:

- a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
- b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
- c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Energia Elettrica – Art. 53 comma 2

## Soggetti obbligati

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

- a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

# Energia Elettrica – Art. 53

## commi da 4 a 9 - ADEMPIMENTI

- Comma 4** *«i soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.»*
- Comma 5** versamento cauzione – prerequisiti su precedenti penali;
- Comma 6** obbligo di integrazione della cauzione su richiesta dell'Ufficio;
- Comma 7** versamento annuale fra il 1 e il 16 dicembre dei diritti di licenza per i soggetti obbligati che sono officina elettrica;
- Commi 8, 8 bis e 9** presentazione di dichiarazione annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo;

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Energia Elettrica – Art. 53 bis

## ALTRI ADEMPIMENTI

**Commi 1, 2 e 3** obbligo di comunicazione di inizio attività e presentazione della dichiarazione anche per produttori e soggetti che effettuano il vettoramento, che non siano “fuori campo” o “soggetti obbligati”;

**Comma 4** obblighi dei gestori delle reti;

# ALTRI ADEMPIMENTI

- a) Per beneficiare della riduzione dell'aliquota in funzione dello scaglione di consumo: comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo dell'energia consumata.
- b) Versamento diritto di licenza (art. 63 ): 23,24 o 77,47 €?  
La questione è stata chiarita dalla nota prot. 130439 del 13.12.2013
- c) Relativamente ai suggelli: semplificazioni introdotte da nota 18509 del 20.02.2014
- d) Tenuta registro
- e) Taratura strumenti di misura (Art. 58 poteri e controlli)
- f) Comunicazioni in caso di guasto dei contatori

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Energia Elettrica – Art. 54

## Definizione di officina elettrica

*"L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.*

- 2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.*
- 3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.*
- 4. (...)*

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Energia Elettrica – Art. 55

## Accertamento e liquidazione dell'accisa

1. *L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.*
2. *(disposizioni relative ai venditori per i consumi per usi promiscui di utenze di potenza disponibile non superiore ai 200 kW)*
3. *(disposizioni per forniture «a cottimo»)*
4. *(adempimenti dei venditori in caso di sottrazione fraudolenta)*
5. *I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale. (altro sulla ricarica di accumulatori)*
6. *Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.*
7. *(registrazioni da parte dei venditori per forniture per usi promiscui e per forniture «a cottimo»)*

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# Energia Elettrica – Art. 56

## Versamento dell'accisa - Adempimenti

- a) Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente (per il mese di agosto il versamento va effettuato entro il giorno 20).*
- b) Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.*
- c) I canoni di abbonamento vanno versati entro il mese di gennaio di ciascun anno.*

# Energia Elettrica – Artt. 57 - 60

- Art. 57 "Privilegi e prescrizione"
- Art. 58 "Poteri e Controlli"
- Art. 59 "Sanzioni"
- Art. 60 "Addizionali dell'Accisa"
- Art. 63 "Diritti di licenza"

# La dichiarazione di consumo

Scopo della presentazione della dichiarazione è quello di consentire all'Ufficio l'accertamento e la liquidazione dell'imposta.

I dati obbligatoriamente riportati sull'energia ricevuta e ceduta e sui soggetti da cui è ricevuta e a cui è ricevuta consentono il raffronto con le dichiarazioni presentate da quegli stessi soggetti.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# La dichiarazione di consumo

Nel frontespizio viene richiesta l'individuazione della tipologia dell'operatore in base ad alcune delle discriminanti che derivano dalla normativa e cioè se si tratta o meno di un «soggetto obbligato» e, nel caso si tratti di un soggetto obbligato, sia un soggetto con licenza (officina elettrica) o con semplice autorizzazione. Nel caso infine si tratti di un soggetto obbligato con licenza viene chiesto di specificare se si tratti di officina di produzione da fonti rinnovabili con soli usi esenti o di altre officine.

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

# La dichiarazione di consumo

I quadri e i righe da compilare dipendono dal tipo di autorizzazione e i dati da inserire sono quelli registrati con cadenza mensile nei registri aziendali corrispondenti alle letture dei contatori installati. I quadri da compilare per i diversi tipi di assetto sono schematizzati nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

# La dichiarazione di consumo

Dichiarante	Attività/Tipo impianto		Numero operatori Produzione Uso promiscuo Consumi propri esenti Consumi propri assoggettati Energia elettrica ceduta Energia elettrica ricevuta Consumi non sottoposti a fatturazione Consumi esenti da accisa Rettifiche di fatturazione Liquidazione dell'accisa riepilogo e saldo dell'accisa Saldo dell'addizionale Elenco dei d'ienti agevolati Elenco propri fornitori																
			A	B	C	E	G	H	I	J	L	M	K	P	Q	R	S	Ec	Ef
Soggetto obbligato con Licenza	Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente	810	A				G				L								
	Tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle "Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente"	117	A	B	C	E	G			J	L	M		P	Q				
	Officina d'acquisto per uso proprio	23		B	C	E		H		J	L	M		P	Q				
	Officina d'acquisto per rivendita	3		B	C	E		H	I	J	L	M	K	P	Q	R	S	Ec	Ef
	Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio	40	A	B	C	E	G	H		J	L	M		P	Q				
Soggetto obbligato con Autorizzazione	Vendita al consumatore finale	5							I	J	L	M	K	P	Q	R	S	Ec	Ef
Soggetto non obbligato	Officina di produzione	139	A				G												
	Rete di trasporto/distribuzione	1					G	H											

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.



# GRAZIE DELL'ATTENZIONE

\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.